

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

OGGETTO: *Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della Festa del Redentore che si svolgerà nelle aree di Venezia prospicienti lo specchio acqueo del Bacino di San Marco nelle giornate del 20 e 21 luglio 2024 – Ordinanza ex art. 54 TUEL.*

IL SINDACO

Considerato che

- nelle giornate del 20 e 21 luglio 2024, in occasione della Festa del Redentore, si terrà in bacino San Marco la tradizionale festa sull'acqua con un fastoso spettacolo pirotecnico e l'allestimento di un ponte votivo su barche per collegare le Zattere di Santo Spirito con il sagrato della chiesa del Redentore;
- la Festa del Redentore richiama ogni anno decine di migliaia di persone e la presenza di un così elevato numero di persone potrebbe, inoltre, comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata dell'evento;
- nelle zone interessate dall'evento vi è la necessità di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che possono essere causate dal consumo di bevande alcoliche e super alcoliche che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Rilevato che

- per evitare situazioni di assembramento si rende necessario limitare, contingentare e regolamentare l'accesso alle aree da cui è possibile assistere all'evento;
- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico politico globale;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- l'eventuale consumo di alcool potrebbe dare adito a comportamenti molesti, irascibili, aggressivi e violenti;

Rilevato altresì che, alla luce della situazione di conflitto non convenzionale che interessa la striscia di Gaza, le tensioni internazionali che ne derivano e la recrudescenza di sentimenti antisemiti, non si

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

può escludere che la festa del Redentore diventi scenario per estemporanee manifestazioni contro Israele;

Considerato inoltre che, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che in sede di Tavolo Tecnico tenutesi presso la locale Questura sono state previste per la gestione di situazioni di pericolo, una serie di misure quali:

- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Ritenuto quindi di individuare le seguenti zone e settori del Centro Storico di Venezia da cui sarà possibile assistere all'evento, rinviando al piano di gestione dell'evento la capienza massima di ciascun settore, le vie e le modalità di accesso:

a) zona San Marco:

- settore 3 Piazzetta ovest;
- settore 4 Piazzetta est;
- settore 5 Ponte della Paglia;
- settore 6 Monumento;
- settore 7 Pietà;
- settore 8 Cornoldi;
- settore 9 Ca' di Dio;
- settore 10 Arsenale;

a) zona Zattere:

- settore 11 Santo Spirito;
- settore 12 Saloni;
- settore 13 Dogana;

b) zona Giudecca:

- settore 14 Palanca;
- settore 15 F.ta Ponte piccolo;
- settore 16 Chiesa Redentore;
- settore 17 Zitelle.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Ritenuto altresì di stabilire nel territorio del Centro Storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19.00 di sabato 20 luglio 2024 alle ore 03.00 di domenica 21 luglio 2024 i seguenti obblighi e divieti:

1. è vietata la vendita e somministrazione per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area marciiana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico concessionato di bevande da e in contenitori di vetro, mentre è consentita all'interno degli esercizi;
4. è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Visto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 luglio 2024;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19.00 di sabato 20 luglio 2024 alle ore 03.00 di domenica 21 luglio 2024 è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita e somministrazione per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19.00 di sabato 20 luglio 2024 alle ore 03.00 di domenica 21 luglio 2024 è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. dalle ore 19.00 del 20 luglio 2024 alle ore 03:00 del 21 luglio 2024 nell'area marciiana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi concessionati, di bevande da e in contenitori di vetro;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

- nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, dalle ore 19:00 di sabato 20 luglio 2024 alle ore 03:00 di domenica 21 luglio 2024 è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa